



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XII LEGISLATURA

23ª Seduta pubblica – Mercoledì 29 luglio 2026

Deliberazione legislativa n. 16

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 OTTOBRE 1996, N. 32 “NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV)”.
(Progetto di legge n. 99)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a “*Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”*” (deliberazione della Giunta regionale n. 15/DDL del 7 luglio 2026);

UDITA la relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere *Mirco PATRON*, nel testo che segue:

“*Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

con la presente proposta di modifica normativa si adegua la legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” (BUR n. 94/1996) alle successive disposizioni normative statali e regionali che hanno ampliato le funzioni istituzionali di ARPAV, e in particolare:

- *al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), cui è seguito il decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022 “Individuazione dei compiti dei soggetti che fanno parte del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)” che ha disposto, tra l'altro, che le regioni provvedessero ad istituire il Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS), che concorre, a livello regionale, al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria del SNPS. L'SRPS è stato istituito in Veneto con deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2023, n. 203 ed è composto dalla Regione del Veneto, dall'ARPAV, da Azienda Zero, dalle aziende ULSS e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVe);*

- alla legge regionale 1° giugno 2022, n. 13 “Disciplina delle attività di protezione civile”, che ha istituito il sistema regionale della protezione civile ed ha individuato ARPAV tra i soggetti preposti all’attuazione delle attività di protezione civile, quale struttura operativa del Servizio regionale e soggetto operativo nell’ambito del Centro funzionale decentrato (CFD) per la competenza nei campi della meteorologia, idrografia, idrologia e nivologia.

Con gli articoli 1 e 2 del disegno di legge si apportano pertanto le modifiche necessarie a dare evidenza della stretta interconnessione e sinergia tra ambiente e salute in attuazione dell’approccio “One Health” e “Planetary Health” e della sempre maggiore integrazione tra ARPAV e Protezione civile.

Inoltre, si adegua il limite massimo di età anagrafica per la nomina a Direttore generale, a Direttore di Area, a Direttore di Dipartimento provinciale e Direttore di Dipartimento regionale di ARPAV alla disciplina regionale per il conferimento degli incarichi dirigenziali che richiede il possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e i requisiti per il conferimento di incarichi previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni, oltre ai requisiti specifici per il settore di competenza.

D'altronde, il limite di sessantacinque anni previsto all'epoca della legge regionale 32/1996 non va considerato un vincolo autonomo, ma un rinvio al limite di età per il pensionamento previsto dalla “riforma Dini” di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”.

Da ciò discende che le successive modifiche introdotte dalla legislazione nazionale in materia di innalzamento dei requisiti pensionistici per i dipendenti pubblici, vanno conseguentemente applicate.

La legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” ha innalzato, dal 1° gennaio 2025, il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio (precedentemente previsto a sessantacinque anni) all’età richiesta per accedere alla pensione di vecchiaia, attualmente prevista a sessantasette anni.

Alla luce del mutato quadro normativo si ritiene di allineare la normativa regionale concernente la nomina del direttore generale di ARPAV, nonché dei direttori di Area e dei dipartimenti provinciali e regionali dell’Agenzia a quella prevista per i dirigenti regionali rimuovendo, pertanto, il limite di età per la nomina, previsto dalla legge istitutiva di ARPAV.

Con gli articoli 3, 4, 5 e 6 del disegno di legge si apportano pertanto delle modifiche all’articolo 10, comma 3, all’articolo 13, comma 6, all’articolo 14, comma 2, e all’articolo 14 bis, comma 4, della legge regionale 32/1996, sopprimendo le parole che prevedono il limite di età anagrafica di sessantacinque anni per la nomina a Direttore generale di ARPAV, nonché a direttore di area e dei dipartimenti provinciali e regionali dell’Agenzia.

L’articolo 7 contiene la clausola di neutralità finanziaria dell’intervento normativo dando atto che dall’attuazione della legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

L’articolo 8 dispone che l’entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La proposta legislativa all’esame dell’Assemblea è stata deliberata dalla Giunta regionale in data 7 luglio 2026 e trasmessa il 9 luglio al Consiglio regionale, dove ha assunto il numero 99 tra i progetti di legge della dodicesima legislatura.

In data 10 luglio il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare in sede referente e alla Prima Commissione, per il parere obbligatorio ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento del Consiglio regionale.

Nella seduta di Seconda Commissione del 16 luglio 2026 è stato illustrato dall'Assessore all'ambiente, parchi, clima e protezione civile.

Acquisito il parere favorevole della Prima Commissione (espresso in data 27 luglio 2026), ed essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica della struttura regionale competente, la Seconda Commissione nella seduta del 27 luglio 2026 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge regionale n. 99 e lo ha licenziato a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole: il Presidente De Berti ed i Consiglieri Bevilacqua e Marcon (Lega - Liga Veneta), Calligaro, Leso e Rucco (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Bozza e Patron (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto - PPE).

Astenuti: i Consiglieri Bigon, Dalla Pozza, Galeano, Manildo e Montanariello (Partito Democratico), Lovat (Szumski Resistere Veneto) e Ostanel (Alleanza Verdi e Sinistra).”;

UDITA la relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere *Jonatan MONTANARIELLO*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge oggi al nostro esame interviene sulla disciplina istitutiva e organizzativa dell'ARPAV attraverso alcune modifiche puntuali che possono essere considerate, in larga parte, atti necessari nell'ambito del percorso di adeguamento della legislazione regionale.

Due dei tre principali interventi contenuti nel provvedimento sono infatti finalizzati a recepire le sopravvenute disposizioni nazionali e a rendere più efficace il coordinamento dell'agenzia con gli altri enti e soggetti istituzionali competenti, in particolare con le aziende sanitarie e con le strutture che, a diverso titolo, concorrono alle attività di prevenzione, tutela della salute e protezione ambientale.

Si tratta, pertanto, di modifiche necessarie per assicurare che l'attività dell'ARPAV possa svolgersi all'interno di un quadro normativo coerente e aggiornato, favorendo una corretta integrazione tra competenze ambientali, sanitarie e amministrative.

La terza modifica riguarda l'innalzamento da sessantacinque a sessantasette anni del limite anagrafico previsto per l'incarico di direttore generale.

Su questo punto ritengo opportuno sgombrare il campo da possibili equivoci. La modifica non sembra finalizzata a costruire la norma intorno a una particolare nomina o a consentire la scelta di uno specifico candidato. Essa risponde, piuttosto, alla necessità di coordinare la disciplina regionale con l'evoluzione della normativa pensionistica.

In assenza di tale adeguamento, un dirigente che abbia raggiunto i sessantacinque anni, pur non avendo ancora maturato i requisiti per il pensionamento, non potrebbe più continuare a svolgere l'incarico di direttore generale. L'amministrazione sarebbe quindi costretta ad assegnargli, per gli ultimi anni della sua carriera, funzioni diverse da quelle ricoperte fino a quel momento, con il rischio di

disperdere competenze ed esperienza professionale e di determinare situazioni organizzative difficilmente giustificabili.

Ritengo, dunque, che sotto questo profilo la disposizione risponda a un criterio di ragionevolezza e di buon senso, oltre che all'esigenza di garantire continuità amministrativa e valorizzazione delle professionalità maturate all'interno dell'Agenzia.

Tuttavia, come ho già avuto modo di evidenziare in commissione, il contenuto di questo progetto di legge non può essere considerato sufficiente.

La legge regionale n. 32 del 1996 ha ormai trent'anni. Nel corso del tempo è stata interessata da numerosi interventi correttivi, resi necessari tanto dall'evoluzione della normativa nazionale quanto dall'emergere di nuove esigenze regionali e organizzative.

Il risultato è una disciplina progressivamente stratificata, composta da modifiche e innesti successivi, che rischia di perdere organicità, chiarezza e coerenza complessiva. Non siamo più di fronte a un impianto normativo lineare, ma a una struttura più volte adattata per rispondere, di volta in volta, alle necessità contingenti.

La vera sfida, pertanto, non consiste soltanto nell'approvare ulteriori modifiche puntuali, ma nell'avviare una riscrittura organica dell'intera legge regionale.

Il Veneto non può continuare a disciplinare un'Agenzia centrale per la prevenzione e la protezione ambientale attraverso una legge concepita trent'anni fa e successivamente modificata in modo frammentario. È necessario dotare la Regione e l'ARPAV di una normativa moderna, chiara e pienamente adeguata alle funzioni che oggi l'agenzia è chiamata a svolgere.

Nella scorsa legislatura il Consiglio regionale ha affrontato un percorso analogo con la riforma della disciplina della protezione civile. Si trattava di un provvedimento complesso, sul quale è stato tuttavia possibile costruire un confronto positivo tra maggioranza e opposizioni, fondato sul merito delle questioni e sulla consapevolezza dell'importanza del tema. Quel percorso ha consentito di giungere all'approvazione unanime della legge.

Ritengo che anche per l'ARPAV si dovrebbe tentare il medesimo sforzo: costruire una riforma organica e condivisa, capace di superare le contrapposizioni politiche e di restituire alla disciplina regionale maggiore chiarezza, coerenza e modernità.

Per queste ragioni, pur riconoscendo che il progetto di legge contiene disposizioni necessarie e ragionevoli, il nostro giudizio non può essere pienamente positivo.

Non voteremo contro il provvedimento, poiché riteniamo corretto adeguare la normativa regionale alle disposizioni nazionali e garantire una soluzione equilibrata rispetto alla posizione di chi ricopre l'incarico di direttore generale. Non sarebbe ragionevole che un dirigente, per il solo effetto di un mancato coordinamento tra norme regionali e previdenziali, fosse costretto negli ultimi anni della propria carriera a svolgere funzioni differenti, con conseguente perdita di competenze ed esperienza per l'Agenzia.

Ci asterremo, pertanto, nell'attesa di una riforma più ampia e complessiva della legge istitutiva dell'ARPAV.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, il disegno di legge composto di n. 8 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1, 2 e 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 42
Astenuti	n. 1

Art. 4

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 40
Astenuti	n. 1

Art. 5

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 42
Astenuti	n. 1

Art. 6

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 43
Astenuti	n. 1

Art. 7

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 42
Astenuti	n. 1

Art. 8

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 43
Astenuti	n. 1

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA quindi la legge nel suo complesso nel testo che segue:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 OTTOBRE 1996, N 32 “NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV)”

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, sono aggiunte le parole: “, *anche ai fini del supporto alle azioni di protezione civile.*”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, è inserito il seguente:

“2 bis. L'ARPAV, in attuazione dell'articolo 27 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, quale componente del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS), svolge le attività di cui al comma 2 in collaborazione con il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS).”.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

1. Dopo la lettera i) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, è inserita la seguente:

“i bis) fornire alla Regione e alle strutture del servizio sanitario regionale il supporto tecnico-scientifico e la collaborazione, in attuazione degli atti di indirizzo e di coordinamento della Regione;”.

2. Dopo la lettera n ter) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, come inserita dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 20 maggio 2025, n. 6 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive, ambiente, difesa del suolo, governo del territorio, recupero dei sottotetti a fini abitativi, parchi regionali, acque minerali e termali, protezione civile e distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco”, è inserita la seguente:

“n quater) fornire alla Regione il supporto operativo specialistico nella gestione dei servizi della Protezione civile regionale e del Centro funzionale decentrato regionale per la Protezione civile (CFD), garantendo le attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza dei dati idrologici, nivologici e meteorologici, anche mediante elaborazioni di tipo modellistico;”.

Art. 3 - Abrogazione della lettera a) del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, come sostituita dal comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 16

agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”, è abrogata.

Art. 4 - Abrogazione della lettera a) del comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

1. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, come sostituito dal comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”, è abrogata.

Art. 5 - Abrogazione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, come sostituita dal comma 12 dell'articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”, è abrogata.

Art. 6 - Abrogazione della lettera a) del comma 4 dell'articolo 14 bis della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 14 bis della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, aggiunto dal comma 14 dell'articolo 13, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”, è abrogata.

Art. 7 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 8 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 44
Astenuti	n. 1

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Jacopo Maltauro

IL PRESIDENTE
f.to Francesco Rucco

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)".	6
Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)".	6
Art. 3 - Abrogazione della lettera a) del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)".	6
Art. 4 - Abrogazione della lettera a) del comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)".	7
Art. 5 - Abrogazione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)".	7
Art. 6 - Abrogazione della lettera a) del comma 4 dell'articolo 14 bis della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)".	7
Art. 7 - Clausola di neutralità finanziaria.	7
Art. 8 - Entrata in vigore.....	7